SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 498 e 238-A

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MAZZOLA)

Comunicata alla Presidenza l'11 marzo 1988

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (n. 498)

d'iniziativa dei deputati ZANGHERI, TORTORELLA, VIOLANTE, FRACCHIA, BARBERA, LODI FAUSTINI FUSTINI e QUERCIOLI

(*V. Stampato Camera n.* **556**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1987

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 ottobre 1987

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (n. 238)

d'iniziativa di senatori PECCHIOLI, BATTELLO, MACIS, IMPOSIMATO, ALBERICI e TEDESCO TATÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

ONOREVOLI SENATORI. – L'esigenza di procedere ad un approfondito esame da parte del Parlamento del fenomeno del terrorismo, della sua evoluzione e del suo attuale stato, nonchè delle ragioni che non hanno consentito finora di fare luce sulle stragi che, a partire dal 1969 con la bomba di piazza Fontana per arrivare all'attentato dinamitardo alla stazione ferroviaria di Bologna del 2 agosto 1980, hanno insanguinato il nostro Paese, è stata avvertita dalle Camere già nella passata legislatura.

La Camera dei deputati, con delibera in data 23 ottobre 1986, istituì una Commissione di inchiesta monocamerale che lavorò, sotto la presidenza dell'onorevole Gerardo Bianco, fino allo scioglimento anticipato della legislatura. Nella seduta conclusiva dei lavori della Commissione il Presidente, facendosi interprete di una opinione condivisa dai rappresentanti di tutti i Gruppi politici, affermava l'importanza e la necessità di «continuare il lavoro della Commissione nella prossima legislatura trasformandola da monocamerale in bicamerale, vale a dire con il coinvolgimento dei due rami del Parlamento» ed auspicava che si «decidesse in questo senso con rapidità, per evitare una diminuzione o un rallentamento dell'interesse nei confronti delle stragi rimaste impunite».

In relazione a questo auspicio con l'apertura della X legislatura venivano presentati, rispettivamente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, due disegni di legge a firma degli onorevoli Zangheri, Tortorella, Violante, Fracchia, Barbera, Lodi Faustini Fustini e Quercioli e dei senatori Pecchioli, Battello, Macis, Imposimato, Alberici e Tedesco Tatò, per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. La Camera dei deputati, nella seduta del 1° ottobre 1987 approvava il disegno di legge Zangheri che veniva trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 ottobre.

Il disegno di legge (atto Senato n. 498) veniva assegnato, unitamente a quello presentato dal senatore Pecchioli (atto Senato n. 238), alla Commissione affari costituzionali che procedeva all'esame di entrambi nelle sedute del 2 e 3 marzo 1988, approvando il testo che ora si rassegna all'approvazione dell'Aula.

La Commissione ha rilevato innanzituto l'esigenza di procedere con rapidità all'approvazione del disegno di legge in questione onde consentire, in tempi ravvicinati, la nomina e l'insediamento della Commissione di inchiesta: ad essa infatti sono affidati compiti e obiettivi di grande importanza politica indicati dall'articolo 1 del disegno di legge stesso e diretti ad accertare i risultati conseguiti e l'attuale stato della lotta al terrorismo nel nostro Paese, le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi in Italia a partire dal 1969 e gli elementi nuovi che possono servire ad integrare le conoscenze acquisite dal Parlamento attraverso i lavori della Commissione di inchiesta sulla strage di Via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con la legge 23 novembre 1979, n. 597.

La Commissione è stata unanime sulla opportunità e necessità di procedere rapidamente anche se, sia pure a maggioranza, ha ritenuto che le ragioni di urgenza non potessero determinare come scelta obbligata quella di una approvazione senza modifiche del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

In questo senso, infatti, non sono sembrate superabili, per la maggioranza della Commissione, ragioni legate ad una preminente esigenza di omogeneità legislativa con il disegno di legge per la ricostituzione della Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1987, modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 gennaio 1988, nuovamente modificato dalla Commissione

affari costituzionali della Camera dei deputati il 23 febbraio 1988 e passato all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato che ne ha approvato il testo nella seduta del 3 marzo 1988 rassegnandolo all'Aula.

La maggioranza della Commissione ha infatti ritenuto necessaria una armonizzazione dei due testi, nel momento in cui la loro approvazione avveniva nella medesima seduta: e ciò onde evitare qualsiasi ipotesi di equivoco che sarebbe potuta insorgere, sia pure in astratto, in relazione alla diversa stesura che nei due testi fosse data agli articoli concernenti i poteri delle istituende Commissioni in relazione soprattutto ai rapporti con la Autorità giudiziaria ed al delicato problema della opposizione del segreto di Stato.

È pur vero, come hanno puntualmente osservato i senatori del gruppo comunista e segnatamente il senatore Maffioletti, che le differenze apparivano del tutto formali e che pertanto il dettato legislativo dei due testi in ordine ai problemi in questione non pareva potesse in concreto prestare il fianco ad ipotesi di equivoco.

D'altra parte peraltro, si è osservato come una diversa dizione legislativa in ordine a tali problematiche, a fronte soprattutto dei compiti estremamente delicati assegnati alla Commissione di inchiesta della quale trattasi nel presente disegno di legge, avrebbe potuto indurre persone interessate a provocare intralci e ritardi ai lavori della Commissione stessa a sollevare controversie, anche di natura costituzionale, con grave nocumento per la stessa credibilità delle istituzioni parlamentari.

In effetti vi sono dei casi nei quali, al di là dei problemi di pura estetica legislativa, l'esigenza di modifiche, che possono in teoria apparire anche superflue, diviene ineludibile proprio per evitare distorte, ancorchè interessate, interpretazioni della volontà del legislatore con possibili ripercussioni negative in ordine alla applicazione in concreto della legge: non v'è dubbio che il tema dei rapporti fra una Commissione di inchiesta parlamentare e la Magistratura e quello di una precisa normativa in ordine ai poteri della Commissione stessa nei confronti del segreto di Stato, rientrano a pieno titolo nei casi ai quali si è dianzi fatto riferimento.

È stato infine osservato dai senatori del Gruppo comunista che, essendo il compito della istituenda Commissione un compito prevalentemente di indagine storico-politica, il problema dei rapporti con l'Autorità giudiziaria si poneva in termini di minore rilevanza rispetto a quanto si pone invece per altre Commissioni che, dovendo indagare su fatti ed eventi in corso, si trovano a dover affrontare questo problema con maggiore frequenza e pregnanza.

A tale considerazione non può certo negarsi una certa consistenza: tuttavia alla stessa si contrappongono altre considerazioni obbiettive che, a giudizio del relatore, si presentano prevalenti.

Infatti anche in riferimento al problema del terrorismo ed a quello delle stragi sono ancora in corso numerose istruttorie penali la cui pendenza determinerà, con ogni probabilità, l'esigenza da parte della Commissione parlamentare di inchiesta di richiedere atti e documenti; questa previsione obbiettiva comporta di conseguenza la necessità di avere nelle norme del disegno di legge che istituisce la Commissione una precisa ed inequivoca definizione dei diritti e dei doveri cui le parti (Commissione ed Autorità giudiziaria) dovranno fare riferimento nella loro attività.

Occorre infine ricordare che la Commissione giustizia, investita del parere sul disegno di legge, ha indicato l'esigenza di chiarire con maggiore precisione la materia per la quale è opponibile il segreto di Stato nonchè l'opportunità di una migliore precisazione dei rapporti fra i poteri dell'istituenda Commissione parlamentare e l'Autorità giudiziaria per quanto attiene alla richiesta di copie di atti e di documenti relativi ad istruttorie ed inchieste in corso presso l'Autorià giudiziaria stessa e ciò al fine della salvaguardia del segreto istruttorio di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale.

Alla luce di tutte le considerazioni fin qui ricordate la Commissione affari costituzionali ha proceduto ad emendare il testo pervenuto dalla Camera approvandolo nella stesura che viene sottoposta all'esame dell'Aula.

* * *

L'articolo 1 indica i compiti assegnati alla Commissione di inchiesta e concernenti, come già ricordato, i risultati conseguiti e lo stato attuale della lotta al terrorismo in Italia, le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, e i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite della Commissione Parlamentare di inchiesta sul caso Moro.

Al testo pervenuto dalla Camera è stato aggiunto l'inciso «a norma dell'articolo 82 della Costituzione» per meglio ribadire l'aggancio costituzionale che rappresenta insieme la cornice nella quale si inquadra l'attività della Commissione di inchiesta e il punto di riferimento per il complesso dei poteri, dei diritti e dei doveri non solo della istituenda Commissione ma di tutte le parti che verranno a trovarsi in contatto con la stessa nel corso dei suoi lavori.

L'articolo 2 prevede i tempi entro i quali devono concludersi i lavori della Commissione e le modalità di presentazione della relazione finale nonchè delle relazioni parziali che dovranno essere rassegnate dal Presidente della Commissione al Parlamento ogni sei mesi.

L'articolo 3 riguarda la composizione della Commissione secondo la prassi ormai consolidata in materia di costituzione delle Commissioni parlamentari di inchiesta.

L'articolo 4 riguarda i poteri attribuiti alla Commissione di inchiesta che sono sostanzialmente i medesimi poteri attribuiti a suo tempo alla Commissione Moro ed ora anche alla Commissione antimafia nel testo modificato dalla Camera dei Deputati.

La Commissione affari costituzionali ha optato per questa formulazione, sostanzialmente identica, come già rilevato, a quella adottata dalla Camera dei deputati per il corrispondente articolo del disegno di legge che istituisce la Commissione di inchiesta sulla mafia, ritenendola formalmente più chiara e precisa, ancorchè del tutto simile nella sostanza.

In effetti il riferimento alla legislazione vigente in tema di segreto, sia per quanto riguarda il segreto di Stato che per quanto attiene a quello d'ufficio, professionale e bancario, nonchè l'esplicito richiamo alle disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale in tema di audizioni testimoniali dinanzi alla Commissione, è parso alla Commissione possa meglio raggiungere lo scopo di eliminare ogni possibilità di equivoco scongiurando i rischi ai quali si faceva riferimento nella parte introduttiva della presente relazione.

L'articolo 5 regola i rapporti fra la istituenda Commissione di inchiesta e l'Autorità giudiziaria in rapporto alle ipotesi di richieste da parte della Commissione di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La formulazione adottata dalla Commissione affari costituzionali, che riprende anch'essa quella approvata dalla Camera per gli analoghi articoli del disegno di legge sulla Commissione antimafia, risponde ai già richiamati criteri di armonizzazione legislativa nonchè ad una esigenza di precisione e di chiarezza.

È soprattutto apparso opportuno regolare, come previsto nella seconda parte del 1° comma, la procedura che presiede al rigetto da parte dell'Autorità giudiziaria della richiesta di atti e documenti quando ritenga di non poter derogare di cui al segreto di cui all'articolo 307 del Codice di procedura penale.

L'articolo 6 detta le norme relative al segreto che vincola i componenti della Commissione parlamentare i funzionari e il personale addetto alla Commissione ed ogni altra persona che si trovi a collaborare con essa circa le notizie delle quali venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.

L'articolo 7, che si propone di introdurre, prevede che l'attività ed il funzionamento della Commissione parlamentare d'inchiesta, siano disciplinati da un regolamento interno che la Commissione medesima procede ad approvare prima dell'inizio dei propri lavori.

Tale norma, che si è ritenuto di inserire con un emendamento aggiuntivo al testo pervenuto dalla Camera, risponde alla esigenza di dotare la Commissione di uno strumento che

le consenta regolare i propri lavori e di affrontare i problemi procedurali di varia natura che dovessero insorgere nel corso degli stessi in modo predeterminato e non sulla base di scelte di operare di volta in volta e quindi con il rischio di contraddizioni o di differenza di valutazioni.

Gli articoli 8, 9 e 10 chiudono il disegno di legge regolamentando rispettivamente la possibilità per la Commissione di avvalersi della collaborazione operativa di agenti ed ufficiali della polizia Giudiziaria (articolo 8), le spese per il funzionamento della Commisione (articolo 9) e l'entrata in vigore della legge (articolo 10).

* * *

Onorevoli Colleghi, rassegnando all'esame dell'Aula il testo come modificato dalla Commissione affari costituzionali se ne raccomanda una rapida approvazione con l'auspicio che ne segua un sollecito riesame da parte della Camera dei deputati, onde si possa in tempi ravvicinati procedere alla costituzione della Commissione stessa ed all'avvio dei suoi lavori.

Lo richiedono l'esigenza, da tutti sentita, di consentire al Parlamento di ampliare ed approfondire le proprie conoscenze sul fenomeno del terrorismo ed in particolare sulle oscure vicende delle stragi che hanno insanguinato il Paese.

Approfondire le cause del fenomeno ed arrivare alla conoscenza della verità rappresenta non solo un imperativo categorico al quale nessuno può sottrarsi, ma anche e soprattutto un contributo ulteriore a porre le premesse perchè si possa seriamente e concretamente avviare il processo di uscita del nostro Paese dalla emergenza che ha caratterizzato gli anni '70 e larga parte degli anni '80.

MAZZOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE N. 498
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare:

a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;

b) le ragioni che hanno impedito la individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi in Italia a partire dal 1969;

c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597.

Art. 2.

1. La Commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

2. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.

3 Il Presidente della Commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione d'inchiesta per accertare:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

2. Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Qualora venga eccepito il segreto di ufficio, la Commissione se ritiene indispensabili ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti.

5. In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

Art. 5.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Soppresso.

Soppresso.
(*Cfr. successivo comma 3*).

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 8.

Identico.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

Identico.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 238

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita una Commissione di inchiesta per accertare:

a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;

b) le ragioni che hanno impedito la individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi in Italia a partire dal 1969;

c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con la legge 23 novembre 1979, n. 597.

Art. 2.

1. La Commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

2. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

2. Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Qualora venga eccepito il segreto di ufficio, la Commissione se ritiene indispensabili ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti.

5. In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

Art. 5.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di

qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.